

# GR\_GERICHTE ZK2 2022 28 vom 3. September 2024

GR Gerichte, 2024-09-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_ZK2 2022 28](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_ZK2_2022_28)

FR: GR\_GERICHTE ZK2 2022 28 du 3 septembre 2024

IT: GR\_GERICHTE ZK2 2022 28 del 3 settembre 2024

## Regeste

azione creditoria | Berufung OR Kauf/Tausch/Schenkung

## Erwägungen

### E. 5

/ 11 [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2a ed., Lugano 2017, n. 21 e seg. ad art. 311 CPC). 1.4. Dal profilo formale, l'appellante solleva anzitutto l'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale regionale a statuire sulla vertenza in esame (act. A.1, 2.1; act. A.3), ciò che l'appellata contesta (act. A.2, III.2.1; act. A.4). Nel giudizio impugnato, il tribunale di prima istanza non si è espresso in merito a tale questione (act. B.1). Ora, è pacifico che il presente gravame riveste carattere internazionale, trovandosi la sede dell'appellante in Polinesia Francese e quella dell'appellata in Svizzera. Per quanto riguarda la questione relativa alla competenza territoriale del Tribunale cantonale, essa costituisce in concreto sia un presupposto processuale per l'esame dell'ammissibilità del presente appello, sia una questione litigiosa da dirimere nel merito. Pertanto, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tale aspetto andrà semmai trattato nell'esame di merito del presente atto d'appello (cfr. TF 4A\_454/2018 del 5.6.2019 consid. 1.4.1). 1.5. L'appello va presentato al Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità giudiziaria superiore ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LACPC (CSC 320.100). Competente in seno al Tribunale cantonale è la Seconda Camera civile (art. 7 cpv. 1 lett. a OOTC [CSC 173.100]). 1.6. Dal punto di vista formale, l'appellata ritiene inoltre che, in assenza di una valida procura, l'avv. Marc Cheseaux non sarebbe autorizzato a rappresentare l'appellante nella presente procedura (act. A.2, III.1.2; act. A.5). Nello specifico, l'appellata sostiene anzitutto che la procura rilasciata il 17 giugno 2022 dall'avv. F.\_\_\_\_\_ non sarebbe valida, non essendo stata dimostrata né l'esistenza di un mandato tra l'appellante e lo stesso avv. F.\_\_\_\_\_, né la facoltà di quest'ultimo di conferire incarichi in subdelega all'avv. Marc Cheseaux (act. A.2, III.1.2.a). Inoltre, neppure la procura del 20 giugno 2022 firmata da J.\_\_\_\_\_ sarebbe valida. Secondo l'appellata, agli atti non vi sarebbe alcuna documentazione che attesti il ruolo e la funzione di K.\_\_\_\_\_ per la società appellante, sicché non sarebbe possibile desumere se e quali poteri societari egli detenga. Inoltre, la delega ("DELEGATION DE POUVOIR") conferita da K.\_\_\_\_\_ a J.\_\_\_\_\_, che dovrebbe abilitare quest'ultimo a incaricare l'avv. Marc Cheseaux a presentare l'appello in esame, sarebbe antecedente alla data di notificazione della decisione impugnata e pertanto non valida. Ciò anche in ragione del fatto che tale delega sarebbe circoscritta a quattro ambiti ben definiti, di cui la conduzione di una causa giudiziaria nei confronti dell'appellata non farebbe parte. Inoltre, l'appellata è dell'avviso che da tale delega

### E. 6

/ 11 non emergerebbe che J.\_\_\_\_\_ avesse la facoltà di conferire mandati in subdelega. Infine, l'appellata osserva che in fase preprocessuale e durante la procedura di prima istanza l'appellante era rappresentata dall'avv. N.\_\_\_\_\_ (cfr. per tutto quanto precede act. A.2, III.1.2.b). Con replica spontanea del 24 agosto 2022, l'appellante è rimasta silente in merito alle contestazioni sollevate dall'appellata riguardo alla validità delle procure prodotte (act. A.3). 1.6.1. Le questioni di natura processuale sono regolate dalla lex fori, ossia nel caso in esame dal diritto svizzero. Ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo (art. 68 cpv. 1 CPC). La capacità processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC) è la capacità della parte di agire in giudizio personalmente o per mezzo di un proprio rappresentante legale (art. 67 cpv. 2 CPC). Nel caso in cui la parte si sia fatta rappresentare nel processo, il rappresentante deve legittimarsi mediante procura (art. 68 cpv. 3 CPC), che non è tuttavia presupposto processuale ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 lett. c CPC. La mancanza della procura è considerata carenza formale, che può essere sanata non solo entro un termine fissato a tal fine dal giudice (art. 132 cpv. 1 prima frase CPC), bensì anche mediante ratifica a posteriori degli atti già intrapresi, ai sensi dell'art. 38 cpv. 1 CO (TF 5D\_142/2017 del 24.4.2018 consid. 3.1; 5A\_460/2017 dell'8.8.2017 consid. 3.3.2). Concerne per contro la capacità processuale, ed è allora presupposto processuale ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 lett. c CPC, la questione a sapere quale persona sia abilitata a rappresentare una persona giuridica (TF 5D\_142/2017 del 24.4.2018 consid. 3.1; 5A\_460/2017 dell'8.8.2017 consid. 3.3.2; E. Staehelin/Schweizer, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3a ed., Zuri-go 2016, n. 28 ad art. 68 CPC). In particolare, ogni persona abilitata a rappresentare la società in giudizio deve legittimarsi producendo o un estratto del registro di commercio, oppure l'autorizzazione rilasciatale per agire e transare nella causa concreta con cui ha adito il tribunale (art. 68 cpv. 3 CPC per analogia; cfr. DTF 141 III 80 consid. 1.3). Quando si applica la massima attitatoria, il giudice non deve ricercare egli stesso i fatti che fondano i presupposti processuali (DTF 144 III 552 consid. 4.1.3), se non emergono dagli atti (DTF 141 III 294 consid. 6.2), ma incombe all'attore, perlomeno se il presupposto è contestato o dubbio, addurre e comprovare gli elementi che permettono di concluderne al rispetto (Francesco Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2a ed., Lugano 2017, n. 1 segg. ad art. 60 CPC).

## **E. 7**

/ 11 1.6.2. La procura ai sensi dell'art. 68 cpv. 3 CPC dev'essere chiara, inequivocabile, speciale e attuale (Trezzini, op. cit., n. 40 ad art. 68 CPC; Luca Tenchio, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed., Basilea 2017, n. 15 ad art. 68 CPC). Occorre che si tratti di una procura speciale dalla quale emerga, in modo chiaro e inequivocabile, l'esplicita volontà delle parti di stare in lite nei confronti di una ben determinata controparte, per una fattispecie altrettanto chiara. Essa deve, in particolare, essere attuale, ossia di data recente, e idonea a provare l'attualità dell'intenzione delle parti di stare in lite (Trezzini, op. cit., n. 40 ad art. 68 CPC). Se per svista il rappresentante ha ommesso di produrre o di firmare la procura, nel segno del divieto del formalismo eccessivo, il giudice gli impartisce un termine per sanare il vizio con l'avvertenza che in caso d'inosservanza dello stesso l'atto si considererà non presentato (art. 132 cpv. 1 CPC; DTF 147 III 351 consid. 6.2; TF 4D\_2/2013 del 1.5.2013 consid. 3.1; Julia Gschwend, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar Schweizerische

Zivilprozessordnung, 3a ed., Basilea 2017, n. 12 ad art. 132 CPC). Procede allo stesso modo ove vi siano indizi tali da suscitare dubbi sul contenuto, l'estensione, l'autenticità o l'effettivo conferimento della procura (Trezzini, op. cit., n. 41 ad art. 68 CPC; Gschwend, op. cit., n. 12 ad art. 132 CPC). Se la parte non procede ad alcuna sanatoria tempestiva, l'atto viziato va considerato come non presentato, sempre che il giudice l'abbia avvertita di questa conseguenza (Trezzini, op. cit., n. 6 ad art. 132 CPC). Difetti di procura possono dunque essere sanati ex post e gli atti già compiuti ratificati (TF 5A\_822/2014 del 4.5.2015 consid. 2.3). A tal proposito, occorre rilevare che il semplice versamento da parte della parte rappresentata dell'anticipo spese richiesto dal giudice non vale quale ratifica implicita ex post degli atti compiuti dal rappresentante non abilitato (TF 5A\_561/2016 del 22.9.2016 consid. 3.3). La possibilità di sanatoria dell'art. 132 CPC è esclusa nel caso in cui al rappresentante faccia difetto il potere di rappresentanza, e sia lui che la parte rappresentata ne siano consapevoli, o quando la parte introduca consapevolmente un atto giudiziario viziato da carenze formali al fine di ottenere di fatto una proroga (TF 5D\_142/2017 del 24.4.2018 consid. 3.1; 5A\_460/2017 dell'8.8.2017 consid. 3.3.2). 1.6.3. Nella fattispecie, occorre anzitutto rilevare che allegata all'atto di appello l'appellante, patrocinata dall'avv. Marc Cheseaux, ha prodotto copia della procura del 17 giugno 2022 firmata a G.\_\_\_\_\_ dall'avv. F.\_\_\_\_\_ "Avocat au barreau de G.\_\_\_\_\_ – associé cogérant H.\_\_\_\_\_ Agissant au nom et pour le compte de la société A.\_\_\_\_\_ " (act. E.1), sicché con decreto del 20 giugno 2022 – in ragione del difetto di procura, non essendo la stessa stata firmata da un rappresentante

## **E. 8**

/ 11 abilitato ad agire per conto della società appellante – è stato impartito all'avv. Marc Cheseaux un termine scadente il 4 luglio 2022 ex art. 132 cpv. 1 CPC per produrre una procura firmata dagli organi dell'appellante, con l'avvertenza delle conseguenze in caso di mancata ottemperanza (act. D.2). Entro il termine assegnatogli, egli ha prodotto copia della procura datata 20 giugno 2022 e firmata a I.\_\_\_\_\_ da J.\_\_\_\_\_, con apposto il timbro della "Direction A.\_\_\_\_\_" (act. E.2.a), e copia della delega ("DELEGATION DE POUVOIR") datata 4 novembre 2021 e firmata da K.\_\_\_\_\_, "Gérant" dell'appellante, in favore di J.\_\_\_\_\_ (act. E.2.b). A fronte di quanto richiesto con decreto del 20 giugno 2022 (act. D.2), nonché delle contestazioni sollevate dall'appellata in sede di risposta riguardo alla procura del 20 giugno 2022 firmata da J.\_\_\_\_\_ e alla relativa delega (act. A.2, III.1.2; cfr. supra consid. 1.6), l'appellante avrebbe dovuto dimostrare la legittimazione della firmataria della procura del 20 giugno 2022 con un estratto dal registro di commercio oppure un'autorizzazione ad hoc per la procedura specifica, ciò che non ha tuttavia fatto. La delega ("DELEGATION DE POUVOIR") del 4 novembre 2021 prodotta dall'appellante non contempla la redazione e la sottoscrizione di atti giudiziari, né la subdelega dei poteri conferiti a terzi, ma conferisce solo il potere di: "[...] représenter l'entreprise pour les éléments techniques, financiers, commerciaux et disciplinaires, à l'exception de celui d'acquérir des aéronefs ou des biens immobiliers [...]" (act. E.2.b). Da tale documentazione non risulta dunque che J.\_\_\_\_\_ fosse legittimata a rappresentare la società appellante nella causa concreta con cui ha adito il tribunale, prova che incombeva portare all'appellante (cfr. supra consid. 4). Dalla delega ("DELEGATION DE POUVOIR") del 4 novembre 2021 sottoscritta dal gerente, K.\_\_\_\_\_, non emerge che, lo si ribadisce, J.\_\_\_\_\_ fosse autorizzata a subdelegare a terzi la mansione di rappresentare la società appellante nell'ambito di procedure civili, né tantomeno nell'ambito della vertenza in esame (act. E.2.b), sicché tale delega non adempie ai presupposti di cui si è detto in precedenza (cfr. supra consid. 1.6.1

seg.). A ciò nulla muta il fatto che la società appellante abbia versato l'anticipo spese di CHF 15'000.00 richiesto dal presidente con decreto del 20 giugno 2022 (act. D.2), non valendo ciò quale ratifica implicita ex post di quanto svolto dall'avv. Marc Cheseaux (cfr. supra consid. 1.6.2). Occorre inoltre rilevare che con decreto del 18 giugno 2024, il presidente ha assegnato un ulteriore termine scadente il 9 luglio 2024, per produrre una procura firmata dagli organi della società appellante o da altre persone con diritto di firma, specificando che la facoltà di rappresentare la società appellante avrebbe dovuto essere comprovata mediante un estratto del registro di commercio (act. D.13). A

## **E. 9**

/ 11 seguito di tale richiesta, l'avv. Marc Cheseaux ha prodotto copia della procura del 20 giugno 2024 firmata a L.\_\_\_\_\_ (act. G.4), limitandosi a indicare nel suo scritto accompagnatorio del 1° luglio 2024 che la firma ivi riportata sarebbe quella di M.\_\_\_\_\_, nuovo amministratore unico della società appellante a partire dal 1° aprile 2024 (act. D.14). A dimostrazione di quanto asserito, il patrocinatore dell'appellante ha prodotto il formulario intitolato "Déclaration de modification d'une entreprise personne morale" del 6 maggio 2024, con cui è stata inoltrata una domanda d'iscrizione al "Registre du Commerce et des Sociétés", nonché l'estratto dell'art. L. 223-18-5 del "Code de commerce de la Polynésie française" (act. B.5). Ora, in assenza di un estratto dal registro di commercio o di un'autorizzazione ad hoc per la procedura specifica, neppure tale documentazione è sufficiente a dimostrare che M.\_\_\_\_\_ sarebbe legittimato a rappresentare la società appellante nella presente causa. Dal formulario – peraltro non firmato – di cui all'act. B.5 non si può desumere la facoltà di rappresentare la società appellante da parte di M.\_\_\_\_\_. A ciò nulla muta il fatto che nello scritto del 1° luglio 2024, il patrocinatore dell'appellante abbia indicato che "[...] questa iscrizione nei registri pubblici summenzionati avverrà entro uno o due mesi, a seconda del mio cliente" (act. D.14), considerato peraltro come dall'inoltro del formulario di cui all'act. B.5 datato 6 maggio 2024 al citato scritto siano in ogni caso trascorsi quasi 2 mesi. 2. Visto tutto quanto precede, non avendo l'appellante sanato il difetto di procura entro i termini assegnatili con decreti del 20 giugno 2022 e 18 giugno 2024 (act. D.2 e D.13), l'appello va dichiarato inammissibile. 3. Manifestamente inammissibile, l'appello può essere deciso a giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG). 3.1. Giusta l'art. 106 CPC le spese giudiziarie sono di norma poste a carico della parte soccombente. Gli artt. 107 e 108 CPC prevedono delle eccezioni a tale principio di soccombenza. In virtù dell'art. 108 CPC, le spese giudiziarie inutili sono a carico di chi le ha causate. Questa medesima logica di accollo delle spese giudiziarie in capo a chi le ha causate, si applica anche al terzo coinvolto nel procedimento di cui trattasi, segnatamente il rappresentante della parte privo di procura, quando il suo comportamento è stato all'origine di una procedura inutile (DTF 141 III 426 consid. 2.4.1 segg.; TF 4A\_370/2016 del 13.12.2016 consid. 4.3; Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 108 CPC; Tanja Domej, in: Oberhammer/Domej/Haas [edit.], Kurzkomentar ZPO, 3a ed., Basilea 2021, n. 7 ad art. 68 CPC). Visto quanto esposto ai considerandi precedenti – e meglio la mancata produzione di una valida procura nei termini assegnati dal presidente con decreti del 20 giugno

## **E. 10**

/ 11 2022 e 18 giugno 2024 (act. D.2 e D.13) – si giustifica di porre le spese giudiziarie a carico dell'avv. Marc Cheseaux. 3.2. La tassa di giustizia è fissata e ripartita d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Giusta l'art. 9 cpv. 1 OECC (CSC 320.210), il Tribunale cantonale riscuote una tassa di giustizia in procedure d'appello compresa tra CHF 1'000.00 e CHF

30'000.00. In considerazione di tutti gli elementi, segnatamente del dispendio temporale cagio- nato, si giustifica di fissare la tassa di giustizia in CHF 1'000.00. Essa è posta a carico dell'avv. Marc Cheseaux, sicché l'importo di CHF 15'000.00 versato dalla società appellante quale anticipo delle spese le va restituito (act. D.2). 3.3. Il Tribunale cantonale stabilisce d'ufficio e discrezionalmente le ripetibili, ove le medesime siano state protestate (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]; DTF 139 III 334 consid. 4.3). L'appellata nella propria risposta ha protestato le ripetibili, senza presentare tuttavia una nota d'onorario (act. A.2, I). Il Tribunale non può quindi basarsi sull'importo fatturato per stabilire le ripetibili (art. 2 cpv. 2 OOA), ragion per cui queste vanno stabilite discrezionalmente (art. 2 cpv. 2 OOA). L'art. 3 cpv. 1 OOA stabilisce che è considerata corrente una tariffa oraria fra CHF 210.00 e CHF 270.00. In assenza di un accordo sull'onorario, come nella presente fattispecie, il Tribunale cantonale applica per prassi la tariffa oraria mediana di CHF 240.00 con un supplemento spese forfettario del 3% (cfr. fra tante TC GR ZK1 16 133 del 24.11.2016 consid. 2.c con rinvii). In concreto, tenuto conto del dispendio causato in sede d'appello e della complessità del caso, si ritiene adeguato riconoscere un dispendio orario di 6 ore di lavoro. Alla luce di ciò, all'appellata va pertanto riconosciuto l'importo di complessivi CHF 1'483.20 (spese incluse). L'avv. Marc Cheseaux è quindi tenuto a corrispondere il predetto importo all'appellata.

## **E. 11**

/ 11 La Seconda Camera civile pronuncia: 1. L'appello è inammissibile. 2. La tassa di giustizia per la procedura d'appello di CHF 1'000.00 è posta a carico dell'avv. Marc Cheseaux. L'importo di CHF 15'000.00 anticipato dalla A.\_\_\_\_\_ le è restituito. 3. L'avv. Marc Cheseaux è condannato a versare alla B.\_\_\_\_\_ SA CHF 1'483.20 (spese incluse) a titolo di spese ripetibili. 4. Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.